

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/75 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2831/75 ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2831/75 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1.º 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 283 del 1.º 11. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 novembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	24,32
10.01 B	Frumento duro	33,28 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	32,65 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	4,66
10.04	Avena	23,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	28,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	19,19 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	28,66 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,21
11.01 B	Farine di segala	64,89
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	70,28
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	56,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.